

Obbligazioni garantite: emissione, vigilanza ed esposizioni

La Commissione ha proposto una direttiva e un regolamento per creare un quadro unificato per le obbligazioni garantite. Il voto del Parlamento sui testi concordati in sede di negoziati interistituzionali è previsto nel mese di aprile.

Contesto

Le [obbligazioni garantite](#) sono titoli di debito emessi da enti creditizi e solitamente garantiti da un paniere di mutui ipotecari o di debito del settore pubblico. Esse sono inoltre caratterizzate dalla doppia protezione offerta agli obbligazionisti, dalla separazione delle attività nell'aggregato di copertura, dall'eccesso di garanzia e da quadri di vigilanza rigorosi. Sebbene abbiano una tradizione consolidata in Europa e il loro volume sui mercati dell'UE sia considerevole, l'emissione è concentrata principalmente in [cinque Stati membri](#). Inoltre, i regimi normativi nazionali variano notevolmente in termini di vigilanza e composizione dell'aggregato di copertura. Infine, pur beneficiando di preferenze normative, nonché - per le obbligazioni della massima qualità - di un trattamento patrimoniale preferenziale a norma del [regolamento sui requisiti patrimoniali](#) (CRR), le obbligazioni garantite non hanno una definizione comune nei regimi normativi nazionali, il che può comportare che tipi diversi di titoli possano beneficiare di questo trattamento.

Proposta della Commissione europea

Per porre rimedio a questa situazione, la Commissione ha adottato, da un lato, una [direttiva](#) intesa a definire le caratteristiche dello strumento, a individuare le attività che possono essere considerate ammissibili nell'aggregato a sostegno dei titoli di debito e a stabilire le norme in materia di protezione degli investitori; e, dall'altro, un [regolamento](#) per modificare, nel CRR, le condizioni per le obbligazioni garantite nei bilanci delle banche che beneficiano di un trattamento patrimoniale meno oneroso.

Posizione del Parlamento europeo

Nel [testo di compromesso](#) riguardante la direttiva, l'emissione di obbligazioni garantite è basata su due marchi concernenti le obbligazioni garantite ordinarie e premium. L'articolo sulle attività di copertura ammissibili è ora più dettagliato, aggiungendo requisiti specifici per le garanzie reali, nonché le imprese pubbliche che assicurano o garantiscono obbligazioni garantite (eccesso di garanzia del 10 %). Le strutture di obbligazioni garantite aggregate infragruppo saranno soggette a requisiti specifici, mentre le norme sul finanziamento congiunto sono semplificate. Inoltre, gli obblighi in termini di composizione dell'aggregato di copertura rimangono flessibili. L'obbligo per la Commissione di presentare una relazione sull'equivalenza relativa ai paesi terzi è stato anticipato da tre a due anni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni. Infine, il testo modificato prevede l'obbligo per la Commissione di presentare una relazione al Parlamento e al Consiglio dopo tre anni e riguarda l'attuazione della direttiva per quanto concerne il livello di protezione degli investitori e gli sviluppi relativi all'emissione di obbligazioni garantite nell'Unione. La Commissione dovrà inoltre commissionare uno studio e consultare l'Autorità bancaria europea e la Banca centrale europea in merito alla possibilità di introdurre "[Titoli garantiti europei](#)".

Per quanto riguarda la proposta di regolamento che modifica il CRR, il [testo concordato](#) modifica l'articolo 129, paragrafo 1, lettera c), al fine di includere le esposizioni sotto forma di contratti derivati e depositi a breve termine con una scadenza non superiore a 100 giorni. Inoltre, per quanto concerne le esposizioni sotto forma di depositi a breve termine e di contratti derivati verso enti creditizi classificate nella classe di merito di credito 3, l'esposizione non deve superare l'8 % dell'esposizione totale dell'importo nominale delle obbligazioni garantite in essere dell'ente creditizio emittente.

Relazioni per la prima lettura: 2018/0042 (COD) e 2018/0043 (COD); Commissione competente per il merito: ECON; Relatore: Bernd Lucke (ECR, Germania). Per ulteriori informazioni si veda la [nota informativa](#) "Legislazione dell'UE in corso".

